

## LE CONDIZIONI

### 1

#### IL CONSENSO

##### **Solo rifiuti motivati**

Le prestazioni straordinarie sono esigibili dal datore di lavoro senza il consenso del dipendente. Di conseguenza, l'eventuale rifiuto del lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro straordinario deve essere giustificato. Viceversa, il diniego senza un motivo legittimo integra un inadempimento contrattuale suscettibile di sanzione disciplinare

### 2

#### I COSTI

##### **Differenziati in base a giorno e orario**

Il contratto degli studi professionali fissa maggiorazioni differenziate a seconda che il lavoro straordinario venga prestato in ore diurne feriali, festive, notturne feriali o notturne festive, ovvero che la prestazione superi o meno un certo limite giornaliero. In ogni caso, il lavoratore non può compiere lavoro straordinario in mancanza di autorizzazione del datore o di chi ne fa le veci

### 3

#### I TETTI

##### **Al massimo 48 ore a settimana**

La durata massima dell'orario settimanale, comprensiva delle ore di straordinario, non può superare le 48 ore, che possono essere calcolate anche in media su un arco di 6 mesi. In caso di adozione dell'orario multiperiodale, fermo restando il rispetto del tetto delle 48 ore medie, non sussistono limiti di durata del lavoro settimanale

### 4

#### LE SANZIONI

##### **Solo oltre i limiti di legge**

Il contratto collettivo degli studi professionali fissa un limite numerico per il ricorso al lavoro straordinario di 200 ore l'anno, inferiore a quello di 250 ore previsto dalla legge. Pertanto, con riferimento specifico a questa disposizione, solo al superamento della soglia delle 250 ore si configura una violazione di legge, passibile di sanzione amministrativa